



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comuneditodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**EQ - VALUTAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGIO -
TUTELA ACQUE - SUE E SUAP - MOBILITA'
URBANA E VIABILITA' - VALORIZZAZIONE
PATRIMONIO E DEMANIO
MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 6 DEL 01/10/2025

OGGETTO: MISURE PERMANENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI LODI. MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA: AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI EURO 5 DIESEL, - MODIFICHE ALLA D.G.R. N. 2634 DEL 24/06/2024

IL SINDACO

Premesso che al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

Considerato che le politiche regionali per la qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico prevedono l'introduzione progressiva di misure strutturali finalizzate a conseguire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa;

VISTI:

- la Direttiva Comunitaria 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il Decreto Legislativo 13 Agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

- o il Decreto Legge 12 Settembre 2023, n. 121 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale” convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155;
- o il Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 che in particolare agli artt. 9 e 10 ha disposto misure in materia di circolazione stradale e sulle pratiche di abbruciamento di materiali vegetali nell’ambito delle procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299 per il mancato rispetto dei limiti per le polveri sottili e per il biossido di azoto;

VISTE inoltre:

- o la Legge Regionale 11.12.2006 n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”;
- o le DD.G.R. n. 593 del 11/09/2013 e n. 449 del 2/8/2018 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) e il suo aggiornamento;

RICHIAMATE le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/18 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/19 nei confronti dello Stato italiano per il superamento dei valori limite per le polveri sottili PM10 e per il biossido di azoto NO2;

CONSIDERATO che, a seguito di tali sentenze, lo Stato italiano, con l’ausilio delle Regioni interessate, deve darne esecuzione mediante l’adozione di provvedimenti finalizzati al raggiungimento dei limiti nel più breve tempo possibile, dandone informazione alla Commissione Europea, e che tra questi provvedimenti rientrano i citati decreti-legge 13 giugno 2023, n. 69 e 12 settembre 2023, n. 121;

RICHIAMATO in particolare l’art.1 del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 che dispone che *“le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedono, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell’aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti”*;

RICHIAMATA a tal proposito la d.G.R. n. 2634 del 24/06/2024 che ha approvato il pacchetto di undici misure attuative e rafforzative del PRIA vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni individuati dal piano stesso in “Attività agricole e forestali”, “Energia e impianti industriali”, “Trasporti strada e mobilità”;

RICHIAMATI, in particolare, della citata d.G.R. n. 2634 del 24/06/2024:

- o l’Allegato 1 che ha aggiornato il regime regionale delle limitazioni permanenti all’utilizzo dei veicoli più inquinanti, andando ad attuare nello specifico l’azione PRIA TP-1n “Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone”;
- o l’Allegato 2 che ha aggiornato le soglie chilometriche annuali associate al servizio MoVe-In, andando ad integrare nello specifico l’azione PRIA TP-3n “Miglioramento dell’utilizzo dei veicoli”;
- o l’Allegato 5 che ha aggiornato la disciplina delle pratiche di raggruppamento e di abbruciamento dei materiali vegetali, andando ad integrare nello specifico l’azione PRIA ES-2n “Combustioni all’aperto”;
- o l’Allegato 6 che ha introdotto disposizioni relative alla copertura degli stoccaggi e alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici con efficienza di riduzione delle emissioni variabile in funzione dei quantitativi annuali di azoto escreto, andando ad attuare nello specifico le azioni PRIA AA-2n “Stoccaggio degli effluenti di allevamento” e AA-3n “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”;

CONSIDERATO che l'Allegato 1 della d.G.R. n. 2634/2024 ha introdotto nello specifico nuove limitazioni permanenti per veicoli di classe Euro 5/V diesel a partire dal 1° ottobre 2025, in attuazione anche del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121;

VISTO l'art. 5, comma 3 ter del decreto- legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025 n. 105 che, in particolare, ha modificato l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023 n. 155 disponendo la proroga di un anno del termine di limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di classe "Euro 5" individuando quale ambito di applicazione, in via prioritaria, i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

RITENUTO pertanto, in adeguamento alle disposizioni nazionali introdotte dal decreto-legge n. 73/2025:

- o di posticipare di un anno l'applicazione delle limitazioni regionali per i veicoli di classe ambientale Euro 5 diesel, andando a modificare le previsioni introdotte nell'Allegato 1 della d.G.R. n. 2634/2024;
- o di individuare quale ambito di applicazione le aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

DATO ATTO che, in base ai criteri sopra individuati e ai dati ISTAT aggiornati al 01/01/2025, i Comuni in cui applicare le disposizioni relative ai veicoli di classe ambientale Euro 5 diesel sono quelli di Milano, Brescia, Monza e Bergamo;

VISTO l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dalla Direzione Ambiente e Clima che aggiorna, con le nuove disposizioni contenute nel presente atto, il regime delle limitazioni permanenti regionali all'utilizzo dei veicoli più inquinanti;

RITENUTO che le nuove disposizioni introdotte dall'Allegato 1 si applichino dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 1 della d.G.R. n. 2634 del 24/06/2024;

CONSIDERATO che l'Allegato 2 della d.G.R. n. 2634/2024 ha aggiornato le soglie chilometriche annuali per il servizio MoVe-In in vigore per i veicoli di classe fino a Euro 4 diesel e ha individuato quelle per i veicoli Euro 5 diesel, richiamando il calendario di entrata in vigore delle relative limitazioni in base alla categoria;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, in adeguamento dell'articolo 5, comma 3ter del decreto- legge n. 73/2025 convertito con modificazione dalla Legge 18 luglio 2025 n. 105, posticipa di un anno l'entrata in vigore delle limitazioni regionali per i veicoli di classe ambientale Euro 5 diesel e ridefinisce anche l'ambito territoriale di applicazione;

CONSIDERATO che:

- o le soglie annuali individuate per i veicoli Euro 5 diesel all'interno dell'Allegato 2 della D.G.R. n. 2634/2024 sono state individuate con l'obiettivo di assicurare la compensazione delle emissioni inquinanti in modo da garantire il miglioramento delle previsioni di riduzione delle stesse contenute nel Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA);
- o l'individuazione di tali soglie è stata valutata in relazione all'ambito di applicazione territoriale corrispondente all'Area 1 che comprende i Comuni ricadenti negli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo, i capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A definita in d.G.R. 2605/11 e i Comuni della Fascia 2 aventi più di 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese);
- o la riduzione dell'ambito di applicazione ai soli Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti

comporta la necessità di una rideterminazione delle soglie annuali da attribuire ai veicoli Euro 5 diesel che tenga conto del citato principio di compensazione delle emissioni;

VISTO l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dalla Direzione Ambiente e Clima che modifica e sostituisce l'Allegato 2 della d.G.R. n. 2634/2024 eliminando il calendario di applicazione delle limitazioni per i veicoli Euro 5 diesel nonché le relative soglie chilometriche annuali e confermando le soglie chilometriche annuali per i veicoli limitati fino a Euro 4 diesel;

RITENUTO che le nuove disposizioni introdotte dall'Allegato 2 si applichino dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 2 della D.G.R. n. 2634 del 24/06/2024;

RITENUTO di rimandare a successivo provvedimento l'individuazione delle soglie chilometriche annuali per i veicoli Euro 5 diesel in relazione alla rideterminazione dell'ambito di applicazione delle limitazioni regionali per tali veicoli che necessita di valutazioni tecniche anche con il supporto di ARPA Lombardia;

RICHIAMATO l'art. 16 della legge regionale di revisione ordinamentale n. 7/2025, in vigore dal 1° giugno 2025, che ha modificato l'art. 18 bis della legge 24/06 aggiungendo la previsione che, al fine di tutelare le specificità dei territori montani e l'attività agricola in aree interne, le disposizioni relative alle combustioni all'aperto si applicano tenendo conto dell'altitudine effettiva del luogo di combustione, anziché dell'altitudine del municipio di riferimento;

CONSIDERATO che:

- o l'Allegato 5 della d.G.R. n. 2634/2024 ha individuato quale ambito di applicazione territoriale del divieto di abbruciamento dei materiali vegetali quello dei Comuni la cui quota altimetrica risulti inferiore a trecento metri sul livello del mare, come individuata dal dato ISTAT;
- o il dato ISTAT relativo alla quota altimetrica del Comune è riferito a quello
- o dell'edificio comunale;
- o diversi Comuni collinari hanno uno sviluppo altimetrico del territorio molto variabile con la presenza di dislivelli altimetrici significativi;

RITENUTO pertanto di modificare il criterio di individuazione dell'ambito territoriale di applicazione del divieto di abbruciamento dei materiali vegetali prevedendone l'applicazione nei territori la cui quota altimetrica risulti inferiore a 300 metri rispetto al livello del mare, come individuata dalle curve di livello (isoipse) dei tracciati topografici e rilevabile tramite strumentazione ottica e/o elettronica;

VISTO l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dalla Direzione Ambiente e Clima che aggiorna con le nuove disposizioni contenute nel presente atto l'ambito territoriale di applicazione del divieto di abbruciamento dei materiali vegetali sul luogo di produzione;

RITENUTO che le nuove disposizioni introdotte dall'Allegato 3 si applichino dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, modificando e sostituendo da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 5 della d.G.R. n. 2634 del 24/06/2024;

RICHIAMATE infine le disposizioni per la copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici riportate in Allegato 6 alla d.G.R. n. 2634/2024 che individuano gli obblighi per le aziende, in funzione dei quantitativi di azoto escreto, di riduzione delle emissioni di ammoniaca associando per ogni tecnica utilizzata le relative percentuali di riduzione;

CONSIDERATO che tali percentuali di riduzione dell'ammoniaca associate a ciascuna tecnica sono state individuate nei coefficienti BAT Tool validati dal progetto LIFE PREPAIR (*Po Regions Engaged to Policies of AIR*), a cui partecipano tutte le Regioni del Nord Italia;

CONSIDERATO che:

- o il Codice nazionale di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca prodotto dal MIPAAFT, allegato al Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico redatto ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, individua nella Tabella 19 le percentuali di riduzione delle emissioni di ammoniaca associate alle misure di mitigazione per l'abbattimento di tale inquinante dalla copertura degli stoccaggi dei reflui zootecnici;
- o la citata Tabella 19 individua nel valore del 60% la percentuale di riduzione delle emissioni di ammoniaca associata alle tecniche di copertura delle vasche con materiali leggeri alla rinfusa (es. LECA), piastrelle geometriche galleggianti o sfere plastiche galleggianti;
- o i coefficienti BAT Tool di riduzione dell'ammoniaca individuati e validati all'interno del progetto LIFE PREPAIR, individuano nel valore del 50% la percentuale di riduzione delle emissioni di ammoniaca associate alle medesime tecniche di copertura delle vasche;
- o le Autorizzazioni Integrate Ambientali vigenti - basate sulla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE - prevedono, per le medesime tecniche, una efficacia di tipo "medio" e, in combinazione con tecniche per le fasi di stoccaggio e di spandimento, garantiscono una elevata protezione dell'ambiente;

RILEVATA pertanto la necessità di individuare un valore di riferimento univoco per queste tecniche, tenendo conto anche delle Autorizzazioni Integrate Ambientali vigenti;

RITENUTO pertanto di aggiornare la tabella di cui al paragrafo A) dell'Allegato 6 alla D.G.R. n. 2634/2024 con i coefficienti BAT-Tool di riduzione per la fase di stoccaggio relativamente alle tecniche di copertura delle vasche con materiali leggeri alla

rinfusa (es. LECA), piastrelle geometriche galleggianti o sfere plastiche galleggianti individuando un'efficacia di riduzione percentuale pari al 60%;

VISTO l'Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dalla Direzione Ambiente e Clima in coordinamento con la Direzione generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste che aggiorna le percentuali di riduzione dell'ammoniaca associate alle tecniche di copertura delle vasche con materiali leggeri alla rinfusa (es. LECA), piastrelle geometriche galleggianti o sfere plastiche galleggianti;

RITENUTO che le nuove disposizioni introdotte dall'Allegato 4 si applichino dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, modificando e sostituendo da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 6 della D.G.R. n. 2634 del 24/06/2024;

DATO ATTO che il presente provvedimento non ha risvolti di natura finanziaria;

VISTI

- o la Legge Regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";
- o i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura e in particolare la d.G.R. n. 628 del 13 luglio 2023 che ha approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale;
- o il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 20.6.2023 n. 42/2023 e in particolare l'obiettivo strategico 5.1.5 - "Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni";

RICHIAMATE integralmente le premesse;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”;

VISTO l’art. 50 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Di adottare all’interno del perimetro di territorio comunale delimitata dai sotto indicati tratti viari, le nuove disposizioni introdotte con Deliberazione Regione Lombardia N° **XII/4843** - Seduta del **28.07.2025**:

- o **Via Cavallotti intersezione P.le Crema**
- o **V.le Milano rotatoria Via Torino/S.P.202**
- o **Via Torino intersezione Via Bologna**
- o **P.za Savarè intersezione Via Perugia**
- o **Via Napoli intersezione Via del Belgiardino (lungo fiume)**
- o **Via Fè intersezione Via Minoia**
- o **Via del Sandone intersezione S.S. (Emilia)**
- o **V.le Europa intersezione V.le Pavia**
- o **V.le Europa intersezione Via della Marescalca**
- o **V.le Europa intersezione Via Di Vittorio**
- o **V.le Europa intersezione Via Raffaello Sanzio**
- o **Via Buoizzi intersezione Via Di Vittorio (rotatoria)**
- o **Via Haussman intersezione Via Maestri del Lavoro**
- o **Via Maestri del Lavoro (uscita parcheggio Centro Commerciale Lodi)**
- o **Via Rossa intersezione S.S.9 (Emilia)**
- o **Via della Baroncina intersezione S.S.9 (Emilia)**
- o **S.S.9 intersezione Via Lutero**
- o **Via S.Colombano intersezione P.le Olimpia/Via Dalla Chiesa**
- o **V.le Piacenza intersezione S.S.9 (Emilia)**
- o **Via Massena intersezione Via Terzaghi**
- o **Via Massena intersezione Via Cremonesi**

MISURE PERMANENTI PER LA LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE
--

All’interno dell’ambito territoriale comunale sopra identificato verranno adottate, a decorrere dalla data del 01 ottobre 2025 (ovvero dalla data di sottoscrizione del presente atto se successiva al 01.10.2025) le seguenti nuove disposizioni introdotte con Deliberazione Regione Lombardia N° **XII/4843** - Seduta del **28.07.2025** -:

A1) autoveicoli (ai sensi dell’Art. 47 del D.Lgs. n. 285/92, Codice della Strada) ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL (trasporto pubblico locale). Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7.30 alle ore 19.30**, dal **01 Gennaio al 31 Dicembre** di ogni singolo anno solare per i seguenti autoveicoli:

- o non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 0 benzina, metano, GPL o diesel**”);
- o omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 1/I benzina, metano, GPL o diesel**”);
- o omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 2/II diesel**”);
- o omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 3/III diesel**”).

- o omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B, 1999/96 CE B, 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (con disp. antiparticolato) e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 4/IV diesel**”).
- o omologati ai sensi delle direttive 2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 oppure Riga C - 1999/96/CE fase III oppure Riga B2 o C - 2001/27/CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C - 2005/78/CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C - 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2 - 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C – Reg 715/2007*692/2008 (Euro 5 A e 5 B) - 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 - 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 - 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 - Reg 134/2014 - Reg 136/2014 - Reg 143/2013 – Reg 195/2013 - Reg 2015/45 – Reg 630/2012 – Reg 459/2012 – Reg 2016/427 – Reg 2016/646 e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 5/V diesel**”), in base al seguente calendario di avvio:

- per gli autoveicoli di categoria **M1** (autovetture): **dal 1° ottobre 2026**;
- per gli autoveicoli di categoria **M2** (adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonn) e **N1** e **N2** (autoveicoli adibiti al trasporto di merci fino a 12 tonn): **dal 1° ottobre 2027**;
- per tutti gli altri autoveicoli (cat. **N3** e **M3**): **dal 1° ottobre 2028**.

Le limitazioni inerenti agli autoveicoli **Euro 0 benzina, metano, GPL e diesel, Euro 1/I benzina, metano, GPL e diesel, Euro 2/II diesel ed Euro 3/III diesel** si applicano nei Comuni di [Fascia 1](#) e [Fascia 2](#) della Lombardia.

Le limitazioni inerenti agli autoveicoli “**Euro 4/IV diesel**” sono **in vigore tutto l'anno** e si applicano nei [Comuni di Fascia 1](#) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti situati in Fascia 2, che sono: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese.

Dal 1° ottobre 2026 le limitazioni per le autovetture “**Euro 5/V diesel**” si applicano nelle aree urbane dei **Comuni** aventi popolazione **superiore ai 100.000 abitanti (Milano, Brescia, Monza e Bergamo)**.

A2) motoveicoli e ciclomotori (ai sensi dell’art. 47 del [D.Lgs. n. 285/92](#), Codice della Strada) **a due tempi**.

Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo di tali veicoli si applicano:

- o dal lunedì alla domenica, **su tutto il territorio regionale**, 24 ore su 24, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe **Euro 0**;
- o dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, **nelle aree urbane dei [Comuni di Fascia 1](#)**, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe **Euro 1/I**.

A3) autobus di categoria M3 (ai sensi dell’[art. 47 del D. Lgs. n.285/92](#), Codice della Strada) **di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)**.

Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo di tali veicoli si applicano dal lunedì alla domenica, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, 24 ore su 24, per i veicoli:

- o non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 0 diesel**”);
- o omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 1/I diesel**”);
- o omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 2/II diesel**”).

Dal 1° gennaio 2024 vigono le ulteriori disposizioni nazionali che vietano la circolazione dei veicoli di categoria M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio fino alla classe ambientale Euro 3 compresa (articolo 4, comma 3-bis, del DL 10 settembre 2021, n. 121). **Sono esclusi dal fermo della circolazione:**

- o veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- o veicoli muniti di impianto a gas naturale o GPL, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, anche non esclusivo (solo se associato ad alimentazione a benzina), individuati nei soli veicoli di classe emissiva pari o superiore ad Euro 2/II (vedi [dgr 3527/2024](#) al punto 9 del "Delibera");
- o veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento sia delle polveri sottili sia degli altri inquinanti, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. Per efficace sistema di abbattimento sia delle polveri sottili sia degli altri inquinanti si intende un sistema in grado di garantire nelle condizioni di guida reali (RDE) valori di emissione di polveri e di NOx pari o inferiori a quelli previsti per i veicoli appartenenti alla classe ambientale Euro 6 D/ Euro VI alimentati a gasolio. Tenuto conto della rilevanza delle emissioni di ossidi di azoto (sia per le concentrazioni di NO2, sia per la formazione di particolato secondario) non sono più considerati efficaci, ai sensi delle disposizioni della LR 24/2006, i sistemi di abbattimento delle sole polveri a partire dal 1° ottobre 2023 per le autovetture (cat. M1) e a partire dal 1° ottobre 2024 per tutti i veicoli;
- o I veicoli di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'Art 60 comma 4 del D.Lgs 285/1992 e s.m.i. e i veicoli con più di 20 anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'Art. 215 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. in possesso di un documento riconoscimento redatto secondo le norme del Codice Tecnico Internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- o veicoli classificati come macchine agricole di cui all'[art. 57 del d.lgs. 285/92](#);
- o motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- o veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
 - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
 - veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

Limitazione chilometrica MoVe-In

In alternativa alle limitazioni permanenti temporali stabilite su fasce orarie e giornaliere è confermata la limitazione chilometrica MoVe-In monitorata attraverso il conteggio totale dei km percorsi dal veicolo nelle aree limitate in qualsiasi fascia oraria e tipologia di asse stradale, all'interno di una soglia massima di km/anno, stabilita in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. L'adesione al servizio MoVe-In – disciplinato dalle dd.G.R. n. 1318 del 25/02/2019, n. 1396 del 18/03/2019, n. 2055 del 31/07/2019, n. 3606 del 28/09/2020, n. 4173 del 30/12/2020, n. 6545 del 20/06/2022, n. 6661 del 11/07/2022 e n. 1008 del 25/09/2023 - comporta l'impegno, da parte del proprietario del veicolo, al rispetto della soglia dei chilometri assegnati su base annuale. Il raggiungimento di tale soglia determina l'impossibilità di ulteriore utilizzo del veicolo (in qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata) fino al completamento dell'anno di validità del servizio, a fronte della possibilità di incorrere nelle sanzioni previste.

Sono derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

- o veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- o veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- o veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- o veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

Sospensione del provvedimento

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisi ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale, quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

Controlli e sanzioni

A norma dell'articolo 13, comma 6, della L.R. [24/06](#), i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi dell'articolo 27, comma 18bis, della l.r. 24/06.

Il Comune di Lodi in conformità al disposto dei richiamati provvedimenti regionali non potrà concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai medesimi atti.

Ai sensi dell'Art. 13, comma 3, della L.R. [24/2006](#) **il fermo della circolazione non si applica:**

- o alle autostrade;
- o alle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della L.R. [9/2001](#), art. 3, con delibera di Giunta regionale n. 19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti;
- o ai tratti di collegamento tra strade di cui ai precedenti punti, agli svincoli autostradali ed ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona interessata dalle limitazioni alla circolazione.

I Comuni e le Province interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno provveduto a fornire a Regione Lombardia gli elenchi dei tratti stradali di collegamento, pubblicati di seguito in mappe e stradari. Le limitazioni dovranno essere segnalate con idonea cartellonistica in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.

In assenza della perimetrazione del centro abitato e della apposizione della prevista segnaletica da parte del Comune le limitazioni si applicano all'intero territorio comunale.

In riferimento a quanto sopra riportato per esteso ed in conformità alle disposizioni regionali in materia ORDINA inoltre:

- o di posticipare di un anno, in adeguamento alle disposizioni nazionali introdotte dal decreto-legge n. 73/2025, convertito con modificazioni con Legge 18 Luglio 2025 n. 105, l'applicazione delle limitazioni regionali per i veicoli di classe ambientale **Euro 5 diesel**, modificando le previsioni introdotte nell'Allegato 1 della d.G.R. n. 2634/2024;

- o di prendere atto di come l'ambito di applicazione delle limitazioni regionali per i veicoli di classe ambientale **Euro 5 diesel** si intenda limitato alle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e individuati, in base ai dati ISTAT aggiornati al 01.01.2025, nei Comuni di Milano, Brescia, Monza e Bergamo;
- o di approvare, in conseguenza, l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna il regime delle limitazioni permanenti regionali all'utilizzo dei veicoli più inquinanti, all'interno dell'azione PRIA TP-1n "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone";
- o di disporre che l'Allegato 1 si applichi dalla data di pubblicazione della D.G.R. n° XII/4383 del 28.07.2025 sul BURL, modificando e sostituendo da tale data l'Allegato 1 della D.G.R. n. 2634 del 24.06.2024;
- o di approvare l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna le soglie chilometriche annuali MoVe-In per i veicoli limitati fino a **Euro 4 diesel**, all'interno dell'azione PRIA TP-3n "Miglioramento dell'utilizzo dei veicoli";
- o di disporre che l'Allegato 2 si applichi dalla data di pubblicazione della D.G.R. n° XII/4383 del 28.07.2025 sul BURL, andando a modificare e a sostituire da tale data l'Allegato 2 della D.G.R. n. 2634 del 24/06/2024;
- o di approvare l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna l'ambito territoriale di applicazione del divieto di abbruciamento dei materiali vegetali sul luogo di produzione nei territori la cui quota altimetrica risulti inferiore a 300 metri rispetto al livello del mare, andando ad integrare nello specifico l'azione PRIA ES-2n "Combustioni all'aperto";
- o di disporre che l'Allegato 3 si applichi dalla data di pubblicazione della D.G.R. n° XII/4383 del 28.07.2025 sul BURL, andando a modificare e a sostituire da tale data l'Allegato 5 della D.G.R. n. 2634 del 24/06/2024;
- o di approvare l'Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna le disposizioni relative alla copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici, andando ad attuare nello specifico le azioni PRIA AA-2n "Stoccaggio degli effluenti di allevamento" e AA-3n "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento";
- o di disporre che l'Allegato 4 si applichi dalla data di pubblicazione della D.G.R. n° XII/4383 del 28.07.2025 sul BURL, andando a modificare e a sostituire da tale data l'Allegato 6 della d.G.R. n. 2634 del 24/06/2024;

DISPONE

L'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione veicolare di cui alla D.G.R. n° XII/4383 del 28.07.2025 soggiace alle sanzioni previste dall'Art. 7 comma 13/bis del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. ed in particolare, chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 678 (fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'Art. 195, comma 3, del medesimo D.Lgs. 285/92) e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi dell'Art. 27, comma 18 bis, della L.R. 24/06. Per l'attuazione di controlli del rispetto delle limitazioni

attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento automatico i Comuni si conformano a quanto previsto dal Codice della Strada.

I controlli relativi all'attuazione delle misure temporanee di cui agli Allegati della richiamata D.G.R. n° XII/4383 del 28.07.2025 (o precedenti se ancora in vigore) adottati e parte integrante del presente atto, sono effettuati dai Comuni attraverso i propri organi di controllo e in particolare attraverso gli agenti di Polizia Locale, anche in riferimento specifico alle misure di limitazione all'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa. In quest'ultimo caso i controlli saranno di tipo documentale e basati sulla appartenenza del generatore ad una determinata classe di qualità ambientale secondo quanto definito dal DM 186/2017. I controlli effettuati dai Comuni dovranno essere rendicontati a Regione Lombardia al termine del semestre invernale.

Le sanzioni applicabili in caso di accertamento di violazione delle disposizioni di cui alla vigente normativa regionale sono individuate dalla specifica ordinanza emanata dai singoli Comuni e, comunque, dalla normativa regionale vigente.

In particolare, per i divieti relativi al settore mobilità è possibile fare riferimento all'art.27 comma 11 della Legge Regionale n. 24/2006, per quelli relativi al settore agricolo all'Art.27 comma 11 bis della Legge Regionale n. 24/2006 come modificata dalla L.R. n°24 del 27.12.2021, per quelli relativi all'utilizzo dei generatori a biomassa legnosa all'art.27 comma 4 della medesima legge regionale n. 24/2006 e per quelli relativi alle combustioni all'aperto (ove ne ricada la fattispecie) all'Art.27 comma 11 ter della Legge Regionale n. 24/2006.

Tutto quanto sopra premesso si dispone che l'inosservanza delle misure di 1° e 2° Livello di cui all'Allegato 3 della D.G.R. N° XII / 2634 del 24.06.2024 prevede una sanzione di importo variabile da € 168,00 a € 678,00 ai sensi dell'Art. 6 e dell'Art. 7, comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'Art. 195, comma 3, del medesimo D.Lgs. 285/92;

Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- 1) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³;
- 2) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria non prevedano per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli all'accumulo degli inquinanti. **Il rientro al LIVELLO VERDE (nessuna allerta) ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo;**

DEMANDA

A norma dell'Art. 13 comma 6 della L.R. 24/2006 i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di Polizia Stradale e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27 comma 11 della sopra richiamata L.R. 24/06.

Avverso il presente provvedimento è ammesso

- o Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;
- o Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet della Città di Lodi, i comunicati stampa agli organi di stampa ovvero con ogni altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo.

Per tutto quanto non specificato si rimanda quanto disposto dalla D.G.R. n° XII/4383 del 28.07.2025

Sottoscritto dal Sindaco
FUREGATO ANDREA
con firma digitale